

ed annullata qualunque Deliberazione, che in tal proposito facesse effetto contrario.

28

Se ne' Conti prodotti da' Capitanj a' rispettivi lor Parcenevoli vi si scoprisse alcuna fraude, o mala versazione, che avesse rapporto all' interesse de' medesimi Parcenevoli, potranno essi convenirli al Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia, da cui gli sarà speditamente amministrata giustizia.

29

Se poi le controversie fossero relative a Paghe, Panatiche, Portate, o cose simili, faranno queste dedotte, e decise dal Magistrato all' Armar nelle forme, e modi, come nell' Articolo 38.^o al Titolo Marinari.

30

Sarà debito de' Parcenevoli di far partire li rispettivi Bastimenti, che si ponessero al Carico per le Scale del Levante, o del Ponente, al tempo stabilito nel solito Cartello esposto in Rialto; ma se giusti motivi ne ritardassero la partenza, potranno rappresentarli al Magistrato de' Cinque Savj, dal quale verranno loro accordate quelle proroghe, che richiedessero le convenienze del Commercio, e della Navigazione.